

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 7 del 15 GEN. 2015

OGGETTO: ISTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (SOG) AI SENSI DELL'ART. 23 TER L. 114/2014 E CORRELATIVA APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO.

L'anno duemila quindici il giorno quindici del mese di Gennaio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior	- Sindaco
CALCARA Paolo	- Assessore
LOMBARDO Francesco	- Assessore
CASTELLANO Maria Rosa	- Assessore
CAMPAGNA Marco Salvatore	- Assessore
RIZZO Giuseppe	- Assessore
CENTONZE Antonino	- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

La Giunta Municipale

PREMESSO:

- che l'articolo 9 comma 4 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 nel sostituire provvisoriamente il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 ha disposto che, *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"*;
- che la suddetta normativa, pur essendo applicabile nella Regione Siciliana per effetto del recepimento dinamico operato dalla legge regionale n. 12/2011 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i., tuttavia nella nostra Regione presenta maggiori difficoltà operative rispetto al resto d'Italia, per le seguenti motivazioni:
 - a) non è stata completata la riforma dei Liberi Consorzi che hanno sostituito le Province Regionali, non potendosi, pertanto, ricorrere all'opzione possibile nel resto d'Italia di avvalersi delle Province;
 - b) nella Regione Siciliana, per i lavori di importo superiore a 1.250.000,00 euro, relativamente all'affidamento di lavori pubblici, operano le UREGA;

CHE è necessario, pertanto, individuare soluzioni organizzative, in linea con la vigente normativa, e nelle more della definizione di percorsi a livello regionale che consentano ai comuni siciliani di potere contare sulle medesime opzioni del resto d'Italia, che rendano possibile continuare a garantire la normale amministrazione, attraverso il ricorso all'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori, ove gli stessi ricadano nel regime indicato dalla vigente normativa (preliminare attivazione della CUC);

CHE, nella fattispecie, le concrete opzioni percorribili per dare soluzione alla problematica sono rappresentate dal ricorso alla gestione della CUC nell'ambito di Unione dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;

CHE la soluzione di procedere alla costituzione di UNIONE di comuni, nella fattispecie, non è percorribile, essendo tale istituto giuridico concretamente attuabile per i piccoli comuni, mentre è possibile dare vita ad un apposito accordo consortile, costituendo uffici comuni con altri enti locali territoriali;

CHE l'art. 16 della legge regionale 10/1991 s.m.i. stabilisce che "1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di *interesse comune*, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente";

CHE i comuni di Castelvetro e Marsala hanno manifestato, per le vie brevi, detta comune propensione esprimendo la loro intenzione di dare vita ad un ufficio comune al quale demandare lo svolgimento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori, disciplinando i relativi rapporti attraverso un accordo di collaborazione, riconoscendo nel predetto strumento maggior duttilità funzionale rispetto ad altre modalità organizzative, nelle more di possibili interventi normativi del legislatore regionale in occasione del completamento del processo di riforma dei liberi consorzi comunali;

CHE l'ambito di applicazione delle CUC decorre dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

CHE, le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, consentono ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, da acquisire in applicazione dell'art. 125 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i.;

CHE a fronte delle modifiche apportate alla norma originaria previgente alle modifiche dell'art. 9 del D.L. 66 del 24 aprile 2014, l'unico ambito oggettivo di esclusione per effetto del sopravvenuto art. 23 bis della L.114/2014, riguarda le acquisizioni di lavori, di beni e servizi in economia, entro i limiti di cui al precedente periodo, devolvendo alla competenza dell'istituenda centrale di committenza anche le procedure di cui all'art. 122 comma 7 del Dlgs 163/2006 laddove applicabili;

CHE è obbligatorio istituire, ai sensi del riferito quadro normativo, una centrale intercomunale di committenza attraverso la correlativa stipula di apposito accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 10/1991 s.m.i. che disciplini e regoli la gestione associata di appalti di lavori, servizi e forniture;

CHE i comuni di Castelvetrano e Marsala hanno manifestato detta comune propensione esprimendo la loro intenzione di aderire al presente accordo di collaborazione, riconoscendo nel predetto strumento maggior duttilità funzionale rispetto ad altre modalità organizzative, nelle more di possibili interventi normativi del legislatore regionale in occasione del completamento del processo di riforma dei liberi consorzi comunali;

CHE in tema di affidamento di lavori pubblici sino ad 1.000.000,00 di euro non v'è legislativamente la necessità di transitare attraverso il bando di gara, potendo quindi la stazione appaltante decidere di utilizzare la procedura disciplinata all'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006. Lo stesso dicasi per gli appalti di fornitura e di servizi, per i quali ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 la procedura in economia è ammessa sino al limite della soglia comunitaria;

CHE a fronte delle modifiche apportate alla norma originaria previgente alle modifiche dell'art.9 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 l'unico ambito oggettivo di esclusione per effetto del sopravvenuto art.23 bis della L.114/2014 riguarda le acquisizioni di lavori, di beni e servizi in economia dei comuni con popolazione superiore a 10.000.000 abitanti devolvendo alla competenza dell'istituenda centrale di committenza anche le procedure di cui all'art. 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 laddove applicabili;

CHE il nuovo assetto legale delle competenze va coordinato altresì :

- con l'art.8 della l.r. 12 del 2011 ed il referente precipitato regolamentare applicativo di cui all'art.12 al D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13 laddove si prevedono disposizioni particolari in merito alla composizione della Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro;
- con le competenze previste dall'art. 9 della medesima legge regionale 12 del 2011 in capo all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori.(UREGA)

CONSIDERATO:

CHE i Comuni di Castelvetrano e Marsala hanno approvato con rispettive delibere del Consiglio Comunale n. 75/2012 (Castelvetrano) e n 127/2008 e 132/2009 (Marsala) il regolamento per lavori, forniture e servizi in economia che fino all'approvazione di un regolamento unico da utilizzare per la Centrale Unica di Committenza con il presente atto istituita i Comuni possono continuare ad utilizzare per le gare ove ha sede il RUP;

CHE nelle more di disciplinare in maniera dettagliata il funzionamento del CUC è opportuno che l'attività di protocollazione degli atti di gara, per le procedure rientranti nell'ambito di competenza del CUC, continuino ad essere mantenuti nella sede di ciascun comune sede del RUP;

CHE nelle procedure gestite dalla CUC trovano applicazione le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed, in particolare, le disposizioni del D.Lgs n. 163/2006 e del DPR 207/2011;

CHE a tal fine è compito dei comuni aderenti, per il tramite del rispettivo RUP trasmettere alla CUC sede di svolgimento della gara, tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente (progetto, documento valutazione rischi, etc.) in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni;

CHE la C.U.C. può essere diretta dal Dirigente del Comune di Marsala individuato dal Sindaco o dal soggetto che ne fa le veci, o, in caso di suo impedimento, dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Castelvetro, che, nel merito collabora con il responsabile Unico del Procedimento individuato da ciascun Comune per ogni singolo intervento;

CHE a supporto dell'ufficio viene assegnato da ciascun Comune n. uno dipendente con funzioni amministrative;

RITENUTO, inoltre, che per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati. Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con l'accordo di collaborazione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nel presente accordo, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto. Ogni dipendente addetto all'ufficio dipende funzionalmente dal Dirigente del CUC, il quale esercita nei riguardi dei dipendenti le funzioni di datore di lavoro ad ogni effetto di legge;

CHE ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare la massima collaborazione all'ufficio del CUC, nonché la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso ai servizi ed il necessario collegamento con l'ufficio;

RITENUTO di attribuire all'ufficio del CUC le seguenti funzioni e competenze per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore pari o superiore ai 40.000,00 euro:

- adozione della determinazione a contrarre;
- adozione degli atti di gara esecutivi (bando, lettera di invito, pubblicazioni del bando e degli estratti, gestione del rapporto con l'autorità di vigilanza dei contratti pubblici istituita ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006);
- nomina della commissione giudicatrice;
- aggiudicazione provvisoria dell'affidamento;
- controlli e verifiche delle autocertificazioni degli operatori economici (oggettivi e soggettivi);
- aggiudicazione definitiva dell'affidamento;
- trasmissione della documentazione alla amministrazione aggiudicatrice interessata ai fini della stipulazione del contratto;

Considerato, altresì, che a seguito della aggiudicazione definitiva la stazione unica appaltante comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 l'esito della medesima e nella comunicazione indica che il contratto sarà stipulato entro i termini ivi previsti, nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (ossia rispettando il decorso di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006).

Preso atto dello schema dell'accordo di collaborazione allegato al presente atto (**Allegato A**) dal quale si evince il pieno rispetto delle scelte indicate nel presente atto deliberativo e che quindi si ritiene pienamente corrispondente a quanto questa amministrazione intende realizzare in termini di cogestione del servizio;

VISTI gli art.li 32 e 33 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i.;

VISTO l'art. 8 della legge regionale 12/2011;

VISTO l'art. 16 l.r. 10/1991 s.m.i.;

VISTA la L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 nonché l'art. 12 della legge regionale 30/2000;

VISTO l'art. 53 della legge 142/1990, come recepita dalla legge regionale 48/1991, nonché l'art. 12 della legge regionale 30/2000;

VISTO il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9/2013;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati,

1) di procedere alla istituzione della centrale intercomunale di committenza tra i Comuni di Castelvetro e Marsala;

2) di approvare lo schema di accordo di collaborazione, formato da n. 10 art.li, che disciplina i rapporti tra i comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza (CUC), come previsto dall'art. 33, comma 3 bis del Dlgs n. 163/2006, che alla presente deliberazione è allegato sotto la lettera "A" per formare parte integrante e sostanziale;

3) di autorizzare il rappresentante legale dell'ente alla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione;

4) di dare atto che dalla presente deliberazione non conseguono oneri aggiuntivi a carico dell'ente, essendo previsto che la struttura (CUC) opererà con personale già in servizio presso gli enti e con l'utilizzo di beni strumentali già disponibili;

5) di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on line, nonché in "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 33/2013;

6) di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA PER L' AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (CUC)

L'anno addi del mese di

T R A

- Il Comune di Marsala, con sede in, codice fiscale con popolazione di.....abitanti rappresentato dal dr. che agisce in esecuzione della deliberazione di G.C. n., dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Castelvetro, con sede incon popolazione di...abitanti codice fiscale rappresentato dall' avv. che agisce in esecuzione della deliberazione di G.C. n., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

Che l' articolo 9 comma 4 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 nel sostituire provvisoriamente il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 ha disposto che, " I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. ";

che la suddetta normativa, pur essendo applicabile nella regione siciliana per effetto del recepimento dinamico operato dalla legge regionale n. 12/2011 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i., tuttavia nella nostra regione presenta maggiori criticità rispetto al resto d'Italia, per le seguenti motivazioni: a) non è stata completata la riforma dei liberi consorzi che hanno sostituito le province regionali, non potendosi, pertanto, ricorrere all'opzione possibile nel resto d'Italia di avvalersi delle province; b) nella regione

siciliana, per i lavori di importo superiore a 1.250.000,00 euro, relativamente all'affidamento di lavori pubblici, operano le UREGA:

CHE è necessario, pertanto, individuare soluzioni organizzative, in linea con la vigente normativa, e nelle more della definizione di percorsi a livello regionale che consentano ai comuni siciliani di avere le medesime opzioni del resto d'Italia, che rendano possibile continuare a garantire la normale amministrazione, attraverso il ricorso all'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori, ove gli stessi ricadano nel regime indicato dalla vigente normativa, nel senso che richiedono la preliminare attivazione della CUC;

CHE, nella fattispecie, le concrete opzioni percorribili per dare soluzione alla problematica sono rappresentate dal ricorso alla gestione della CUC nell'ambito di Unione dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;

CHE la soluzione di procedere alla costituzione di UNIONE di comuni, nella fattispecie, non è percorribile, essendo tale istituto giuridico concretamente attuabile per i piccolo comuni, mentre è possibile dare vita ad un apposito accordo consortile, dando vita ad uffici comuni;

CHE l'art. 16 della legge regionale 10/1991 s.m.i. stabilisce che "1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente";

Che, nella fattispecie, tra i suddetti comuni è possibile dare vita ad un accordo di collaborazione per procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi, dando vita ad una centrale unica di committenza (CUC);

CHE l'ambito di applicazione delle CUC decorre dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge 66/2014;

DATO ATTO CHE, le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis della legge 114/2014, consentono ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni,

servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, da acquisire in applicazione dell'art. 125 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i.;

che a fronte delle modifiche apportate alla norma originaria previgente alle modifiche dell'art.9 del D.L. 66 del 24 aprile 2014, l'unico ambito oggettivo di esclusione per effetto del sopravvenuto art.23 bis della L.114/2014, riguarda le acquisizioni di lavori, di beni e servizi in economia , entro i limiti di cui al precedente periodo, devolvendo alla competenza dell' istituenda centrale di committenza anche le procedure di cui all'art.122 comma 7 del Dlgs 163/2006 laddove applicabili;

che il nuovo assetto legale delle competenze va coordinato altresì :

- con l'art.8 della l.r. 12 del 2011 ed il referente precipitato **regolamentare applicativo di cui all' art.12 al D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13 laddove si prevedono disposizioni particolari in merito alla composizione della** Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro;
- con le competenze previste dall'art. 9 della medesima legge regionale 12 del 2011 in capo all' Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori.(UREGA)

CONSIDERATO

Che è obbligatorio istituire ai sensi del riferito quadro normativo una centrale intercomunale di committenza attraverso la correlativa stipula di apposito accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 10/1991 s.m.i. che disciplini e regoli la gestione associata di appalti di lavori, servizi e forniture;

Che i comuni di Marsala e Castelvetro hanno manifestato detta comune propensione esprimendo la loro intenzione di aderire al presente accordo di collaborazione, riconoscendo nel predetto strumento maggior duttilità funzionale rispetto ad altre modalità organizzative, nelle more di possibili interventi normativi del legislatore regionale in occasione del completamento del processo di riforma dei liberi consorzi comunali;

CONSIDERANDO che

- la Centrale Unica Committenza affida gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture che debbano essere per legge pubblicati con bando di gara (procedura aperta o ristretta) o con procedura negoziata fatte salve le esclusioni di cui al seguente articolo 3;
- sulla base di questa indicazione quando un comune deve procedere ad un affidamento per il quale sia competente la centrale unica di committenza, comunica tale necessità e concorda con essa le modalità esecutive per la gestione dell'affidamento;
- ciascuno dei soggetti aderenti provvede all'assunzione degli impegni finanziari e delle relative coperture necessarie all'espletamento delle procedure di affidamento senza dilazioni che non dipendano dall'inadempimento contrattuale;

Constatato che con le rispettive deliberazioni di cui in epigrafe i soggetti interessati hanno deliberato di procedere all'istituzione della centrale unica di committenza approvandone l'annesso schema di accordo di collaborazione, ai sensi e nei sensi dell'art. 16 della legge regionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'accordo di collaborazione

1 Il presente accordo ha come oggetto la gestione associata di tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture che debbano per legge essere affidati dalla centrale unica di committenza (qui di seguito denominata CUC) rimanendo gli affidamenti da affidarsi in economia, nei limiti consentiti dalla legge, di competenza di ciascun comune.

2 Con il presente accordo si costituisce una stazione unica appaltante che ha le seguenti funzioni e competenze:

- gestione organizzativa complessiva degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza dei comuni (soggetti) aderenti;
- adozione della determinazione a contrarre entro quindici (15) giorni dalla consegna da parte del comune ovvero dei comuni interessati dei seguenti documenti, (la cui mancanza non fa decorre i termini indicati):
 - relazione economica per la determinazione della base d'asta dell'affidamento;

- capitolato speciale di appalto completo in ogni elemento;
- piano o piani di sicurezza necessari per l'affidamento;
- certificazione di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, come convertito in L. n. 102/2009;
- eventuali indicazioni puntuali da tenere in considerazione (laddove queste non siano consegnate si presuppone che non vi siano indicazioni di sorta da prendere in considerazione);
- adozione degli atti di gara esecutivi (bando, lettera di invito, pubblicazioni del bando e degli estratti, gestione del rapporto con l'autorità di vigilanza dei contratti pubblici istituita ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006);
- nomina della commissione giudicatrice;
- aggiudicazione provvisoria dell'affidamento;
- controlli e verifiche delle autocertificazioni degli operatori economici (oggettivi e soggettivi);
- aggiudicazione definitiva dell'affidamento;
- comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006;
- trasmissione della documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto al comune interessato ai fini della stipulazione;
- La CUC nell'esercizio delle funzioni si rapporta con gli uffici dei comuni convenzionati in merito alla redazione dei capitolati e dei piani di sicurezza che rimangono ad oggi di competenza esclusiva dei comuni aderenti sino a che, a seguito del completamento dell'iter che obbliga i comuni a gestire in forma associata tutte le funzioni fondamentali, dovranno provvedere in forma associata anche per questi aspetti che ad oggi rimangono rigorosamente e gelosamente di competenza di ciascun ente.

Art. 2

Stazione unica appaltante

La stazione unica appaltante viene istituita presso il comune capo fila che viene identificato nel comune di Marsala presso il quale viene costituito quindi l'ufficio centralizzato.

Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.

Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con il presente accordo non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nel presente, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

Ogni dipendente addetto all'ufficio dipende funzionalmente dal Dirigente del comune di Marsala nominato dal Sindaco, il quale esercita nei riguardi dei dipendenti le funzioni di datore di lavoro ad ogni effetto di legge. In caso di impedimento del dirigente del comune di Marsala, può essere nominato responsabile del CUC un dirigente del comune di Castelvetro.

Le remunerazione, per ogni aspetto retributivo, fondamentale ed accessorio, di ciascuno dei dipendenti è a carico del comune presso il quale ha stipulato il contratto di lavoro originario.

Il medesimo Dirigente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990 e 5 e 6 L.r. 10/1991.

Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Marsala, ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare la massima collaborazione all'ufficio unificato, nonché la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso ai servizi ed il necessario collegamento con l'ufficio associato. Inoltre, nelle more di disciplinare in maniera dettagliata il funzionamento del CUC, l'attività di protocollazione degli atti di gara, per le procedure rientranti nell'ambito di competenza del CUC, continuano ad essere mantenuti nella sede di ciascun comune sede del RUP.

Le parti con i rispettivi provvedimenti individuano il personale da assegnare alla struttura intercomunale improntando detta scelta a parametri di esperienza e professionalità adeguata in rapporto alla categoria di riferimento. Il personale assegnato alla struttura intercomunale, per gli adempimenti relativi al comune di appartenenza, può continuare a svolgere le attività propedeutiche all'adozione degli atti necessari a dare concreta attuazione ai procedimenti di acquisto di beni e servizi ed esecuzione dei lavori, presso il

medesimo ente, fermo restando che gli atti gestionali a rilevanza esterna dovranno essere adottati dal dirigente della struttura (CUC). In tal senso, il dipendente del comune assegnato alla struttura (CUC), si attiverà, in stretta collaborazione con il RUP, per acquisire tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente (progetto, documento valutazione rischi, etc.), predisponendo, altresì, gli schemi degli atti amministrativi da sottoporre al dirigente, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni;

Il Dirigente della struttura provvede a costituire il seggio di gara, dando applicazione ai regolamenti dei contratti degli enti aderenti, fino alla predisposizione del regolamento di funzionamento della struttura unica (CUC). In ogni caso, del seggio di gara deve fare parte almeno un dipendente del comune interessato alla gara.

Nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro trova applicazione con riguardo alla composizione della Commissione di gara l'**art.8 della l.r. 12 del 2011 ed il referente precipitato regolamentare applicativo di cui all' art.12 al D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13**. In tale ipotesi le spese relative all'avvalimento della prestazione dei componenti esterni sono a carico del Comune interessato all'appalto che assumerà i relativi impegni di spesa.

Art 3

Esclusioni dall'ambito oggettivo di applicazione

Sono escluse dalla competenza della stazione unica appaltante le competenze in materia di appalti devolute dall'**art. 9 della legge regionale 11 luglio 2012 n. 11** all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori.(UREGA), le acquisizioni di lavori, servizi e forniture inferiori a € 40.000.

Art. 4

Intervento del segretario rogante o autenticante

Il contratto di appalto viene stipulato nella forma di scrittura privata, di scrittura privata autenticata, ovvero di atto pubblico, secondo quanto disposto dal regolamento dei contratti dei rispettivi comuni aderenti.

Le funzioni di ufficiale autenticate o rogante per i contratti della stazione unica appaltante aventi ad oggetto appalti di forniture e servizi a beneficio di un unico comune aderente vengono assunte dal segretario del comune interessato dall'appalto.

Le funzioni di ufficiale autenticate o rogante per i contratti della stazione unica appaltante aventi ad oggetto appalti di lavori pubblici, vengono assunte dal segretario del comune interessato dall'appalto.

Art. 5

Costi di gestione

I costi connessi alla gestione dell'ufficio in argomento, quali quelli per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature di varia natura), per le retribuzioni ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dai Comuni associati e ripartiti proporzionalmente secondo le determinazioni assunte in sede di accordo tra i Sindaci interessati, in rapporto al numero delle affidamenti per ciascun comune con riferimento al numero delle sedute di gara necessarie alla definizione dei rispettivi procedimenti, nella misura determinata con accordo separato, tenuto conto degli effettivi costi sostenuti.

Le parti in sede del predetto separato accordo possono prevedere la possibilità di procedere alla ripartizione preventiva sulla base demografica per poi, se del caso, procedere ai rimborsi compensativi da parte dei singoli comuni a consuntivo dell'attività in rapporto al numero delle pratiche e secondo le suddette modalità che risultino istruite per ciascun comune.

Ai fini della suddivisione proporzionale delle spese derivanti dal presente accordo, per numero di abitanti si intende il numero di persone che risultano ufficialmente residenti nei singoli comuni aderenti al 31 dicembre di ogni anno. Per l'ufficialità del suddetto dato, farà fede una certificazione rilasciata dal competente ufficio anagrafe di ogni comune aderente.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio associato è affidata al Comune capo fila il quale provvede a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Eventuali beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Marsala, ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata.

Compete al Comune di Marsala, nella qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.

Art. 6

Impegni di spesa

Il Dirigente della CUC ha titolo giuridico per porre in essere gli atti contabili previsti dal TUEL a copertura finanziaria dei procedimenti di affidamento. Tuttavia, per ragioni di semplificazione dei rapporti tra gli enti associati, si conviene di demandare l'assunzione degli impegni di spesa necessari a svolgere le procedure di gara ai comuni interessati.

Il Dirigente incaricato della responsabilità della CUC, prima dell'avvio di ogni procedura di affidamento mediante determinazione a contrarre, deve ricevere per la procedura in oggetto, comunicazione scritta dal comune per il quale viene bandita la procedura, la certificazione attestante il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, come convertito in L. n. 102/2009. La certificazione va allegata alla determinazione a contrarre.

Il Dirigente è titolare del potere di rappresentanza dei comuni aderenti, fino alla definizione del procedimento di affidamento definitivo, mentre la stipula del contratto compete al dirigente del comune interessato.

Art. 7

Durata dell'accordo

Le parti riconoscono che, trattandosi di forma di gestione imposta dalla legge, il presente accordo di collaborazione è stipulato per il periodo di anni due salvo la possibilità di rinnovo.

Laddove il vincolo di legge dovesse venire meno, ovvero un ente decida unilateralmente di sciogliersi dal presente accordo, ciascun Comune aderente avrà titolo di recedere dalla presente con decisione adottata con delibera di giunta comunale che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Il recesso avrà effetto trascorsi sessanta/trenta giorni dalla formale comunicazione della decisione.

Art.8

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso laddove la via bonaria non fosse in grado sciogliere la controversia, la giurisdizione, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di servizi e funzioni pubbliche, è del giudice amministrativo quale giudice naturale dell'esercizio dell'azione amministrativa attraverso poteri pubblicistici

Art. 9

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Art. 10

Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali e/o i criteri stabilite al precedente articolo 5..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di

Il Sindaco del Comune di